

DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO EL/2036/2016 del 27/12/2016

NUMERO PROTOCOLLO EL/48682/2016 del 27/12/2016

Oggetto: Approvazione dei criteri per la formalizzazione dei provvedimenti relativi alle assegnazioni di alloggio di ERP di cui alla decisione della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Penale – n. 14038/2015.

IL DIRETTORE

ALDO BARLETTA

Responsabile procedimento: Aldo Barletta

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
ALDO BARLETTA

PREMESSO CHE

con decisione della Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale n. 14038/2015 è stata confermata la decisione della Corte di Appello di Roma, Sezione 3 penale n. 9353/2012 con la quale, oltre alla statuizione tipica di condanna, risultano essere state accertate come illegittime n. 306 assegnazioni di alloggi di ERP di cui all'elenco allegato alla stessa decisione della Corte di II grado, in palese violazione della normativa di settore;

che, conseguentemente il Dipartimento Politiche Abitative, in ossequio al principio di autotutela, atta al ripristino della legalità e ad evitare ulteriori danni alla collettività, ha avviato tutte le consuete procedure atte a verificare l'esistenza dei presupposti per l'annullamento delle assegnazioni di cui alle decisioni richiamate ed ha inviato tutta una serie di avvii del procedimento amministrativo ai nuclei familiari di cui all'elenco contenuto nella decisione della Corte di Appello di Roma;

che, indipendentemente dall'esito del formale accesso agli atti che pure il Dipartimento ha attuato nei confronti dei destinatari delle note di cui sopra, occorre stabilire i criteri attraverso i quali l'Amministrazione Capitolina deve poter esercitare il potere di autotutela in armonia con quanto previsto dall'ordinamento giuridico (L.241/90 e ss.mm.ii.) relativamente alla conservazione dell'atto (assegnazioni effettuate anche più di 10 anni fa), ancorché illegittimo, laddove abbia comunque raggiunto lo scopo prefissato dall'ordinamento giuridico coniugandolo con la doverosa tutela dei nuclei familiari posizionati nella graduatoria generale e che non hanno usufruito dei vantaggi di cui alle decisioni summenzionate;

che infatti con Deliberazione di Giunta n. 774 del 11.07.2000 l'Amministrazione Comunale ha autorizzato la pubblicazione del Bando Generale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica denominato allegato "A";

che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 12 del 31.10.2000 l'Ufficio per le politiche abitative ha determinato le condizioni di priorità e dei contenuti del modulo della domanda per la partecipazione al Bando Generale di assegnazione in locazione di alloggi di ERP proprio in esecuzione della delibera giunta richiamata e i relativi punteggi collegati alle situazioni ivi prospettate ;

che successivamente l'Amministrazione Comunale ha provveduto a redigere, in ossequio a quanto previsto dall'ordinamento di settore, apposite graduatorie provvisorie per l'assegnazione degli alloggi di ERP relative agli anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008 tenendo conto delle domande presentate dagli interessati e del punteggio ottenuto, predisponendo in posizione utile prima coloro che avevano ottenuto punti 10, poi coloro con punti 9 e via seguendo fino al punteggio minimo dell'ultimo nucleo familiare;

che infatti le assegnazioni degli alloggi di ERP sono regolamentate dalla Legge Regione Lazio n. 12/1999 e dal relativo regolamento attuativo n. 2/2000 che dispone relativamente agli standards abitativi, per garantire una migliore gestione degli immobili di ERP, in riferimento alla composizione del nucleo familiare: cosicché al nucleo familiare composto da 1 persona poteva, può e potrà essere assegnato un alloggio con superficie massima di mq 45, al nucleo composto da 2/3 persone un alloggio con superficie da mq 45,01 a 60mq, al nucleo composto da 4 persone un alloggio con superficie da 60,01 mq a 75 mq ed infine al nucleo familiare composto da 5 o più persone un alloggio con superficie da 75mq in su;

che quindi le assegnazioni potevano, possono e potranno essere formalizzate rispettando le condizioni su esposte relative al rispetto degli standards abitativi ma sempre nel rispetto, all'atto della chiamata, della graduatoria generale e delle posizioni ivi ricoperte da ciascun nucleo, cosicché ad es. in caso di disponibilità di alloggi per nuclei familiari composti da 1 persona le assegnazioni devono essere effettuate tenendo conto della posizione nella graduatoria generale relativa a tutti i nuclei familiari composti da 1 persona (nucleo familiare posizionato appunto ad es. al n. 20 della graduatoria generale ma al numero 1 di quelli relativi agli alloggi destinati ai nuclei composti da 1 persona), pur sempre nel rispetto ortodosso della posizione in graduatoria all'atto della chiamata per la scelta dell'alloggio;

che i nuclei familiari di cui alle sentenze su richiamate risultano essere stati chiamati a spregio delle posizioni ricoperte in graduatoria sia relativamente a quella di carattere generale, sia relativamente a quella specifica per composizione del nucleo familiare;

che peraltro con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 20 febbraio 2008 l'Amministrazione ha deciso la ripubblicazione del Bando Generale di cui alla Deliberazione Giunta n. 774/2000, la chiusura della graduatoria Bando Generale anno 2000 alla data della pubblicazione della prima graduatoria definitiva e la pubblicazione di una nuova graduatoria, con l'aggiornamento e la modifica dei criteri di priorità per l'attribuzione dei punteggi, stabilendo altresì un periodo di transizione per l'assegnazione degli alloggi a coloro che avevano ottenuto punti 10 (con

esclusione dei punteggi inferiori) fino al 31.12.2010 utilizzando appunto le graduatorie formate con i criteri originari ; che infatti il Dipartimento Patrimonio e Casa – Ufficio Politiche Abitative con Determinazione Dirigenziale n. 514 del 04.12.2009 ha pubblicato la graduatoria definitiva di tutte le posizioni relative ai nuclei familiari con punti 10 esistenti al 31.12.2008 contenente n. 1646 posizioni utili , poi rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 554 del 28.12.2009 contenente n. 1651 posizioni utili con punteggio pari a 10 ;

che successivamente, anche a seguito di opposizioni, integrazioni documentali, ecc la graduatoria definitiva approvata ha subito modifiche, in primo luogo con Determinazione Dirigenziale n. 614 del 02.12.2010 contenente la nuova pubblicazione della graduatoria al 31.12.2009, poi rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 650 del 24.12.2010 contenente n. 1956 posizioni utili con punteggio pari a 10 e pubblicata all'Albo Pretorio in data 24.12.2010 e poi con Determinazioni Dirigenziali n. 459 del 20.04.2011 e n. 1038 del 04.08.2011 anch'esse pubblicate all'Albo Pretorio che hanno determinato appunto la chiusura definitiva di ogni atto e provvedimento relativo alla Graduatoria Generale Bando Assegnazione Alloggi di ERP Anno 2000 per un totale appunto definitivo di n. 1950 posizioni utili con punti 10;

che dunque la Graduatoria Generale del Bando per l'assegnazione degli alloggi di ERP anno 2000 si è cristallizzata e risulta imm modificabile (relativamente all'accettazione di nuove istanze) alla data della prima pubblicazione della graduatoria definitiva in ossequio alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 20.02.2008 e cioè alla data del 28.12.2009 a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 554 di pari data;

che peraltro, sempre in ossequio alla stessa Deliberazione Giuntale, l'aggiornamento delle posizioni cristallizzate al 28.12.2009 è proseguito fino alla data del 31.12.2010 cosicché la graduatoria definitiva, non più modificabile per decorso dei termini di impugnazione, risulta quella formalizzata con le Determinazioni Dirigenziali su richiamate e che appunto fissano in n. 1950 le posizioni utili con punti 10, con l'evidente conseguenza dell'impossibilità di aggiunta di altri nuclei familiari alla stessa;

che la graduatoria di cui sopra è ancora oggi vigente per la presenza (cfr nota pubblicata prot. EL/46243 del 07.12.2016 sul sito istituzionale nelle pagine del Dipartimento Politiche Abitative) di n. 232 nuclei familiari composti da 1 persona (prima posizione in graduatoria da chiamare n. 1097) e n. 48 nuclei familiari composti da 2/3 persone (prima posizione da chiamare per l'assegnazione n. 1845), non residuando nuclei familiari composti da 4 e/o 5 o più persone nella stessa graduatoria;

che quindi occorre, per quanto detto in premessa, provvedere a formalizzare i criteri attraverso i quali tutte le posizioni di cui alle sentenze richiamate debbano essere valutate per stabilire la rispondenza dell'assegnazione degli alloggi di ERP all'ordinamento giuridico e per non determinare un ulteriore vulnus a carico di coloro che ancora oggi risultano in attesa di assegnazione di alloggio di ERP;

che, alla luce di tutti gli atti ed i provvedimenti su richiamati, si possono individuare i seguenti criteri:

a) Le posizioni dei nuclei familiari con punteggio inferiore a 10 risultano impossibilitate alla conferma della illegittima assegnazione dell'alloggio di ERP sia in riferimento alle regole stabilite antecedentemente la Delibera Giuntale n. 51/2008 così come richiamate in premessa, sia successivamente a seguito della stessa deliberazione. Ciò in quanto la stessa assegnazione risultava impossibile di fatto (per precedenza di migliaia di nuclei familiari con punteggio pari a 10) e di diritto perché inibita dalle norme regolatrici su richiamate. Pertanto tutte le assegnazioni di alloggi di ERP effettuate nel periodo di cui alle decisioni di cui in premessa, in favore dei nuclei familiari di cui all'elenco contenuto nella decisione della Corte d'Appello di Roma con punteggio inferiore a 10, dovranno, giocoforza, essere annullate con la conseguente formulazione della richiesta di accesso e sgombero atte al recupero del bene, così come le assegnazioni fatte extra graduatoria peraltro in assenza di qualsiasi norma derogatoria all'assegnazione mediante scorrimento della graduatoria generale;

b) Per tutte le posizioni indicate in sentenza ed aventi comunque punti 10 occorrerà stabilire se il diritto all'assegnazione si è concretizzato, pur avendo ottenuto l'assegnazione dell'alloggio in maniera illegittima ma soltanto perché anticipatoria rispetto al momento del concretizzarsi del diritto, computando tutte le assegnazioni formalizzate dal Dipartimento dal 01.01.2005 alla data del presente provvedimento con riferimento non più alla graduatoria generale (che riguarda pur sempre il momento della chiamata per l'assegnazione che peraltro, come risulta, è stata fatta in assenza di regole), ma alle sottogruatorie relative alla composizione dei nuclei familiari, in ossequio appunto alle disposizioni ordinamentali relative proprio alle assegnazioni ed al rispetto degli standards abitativi. Cosicché per ogni nucleo familiare andrà verificata la sua posizione al momento dell'assegnazione, relativa alla composizione del nucleo familiare, verificando i nuclei familiari precedenti e se, alla data del presente provvedimento, vi è stato comunque uno scorrimento tale da comprendere anche il nucleo familiare in esame. Ad es. se un nucleo familiare composto da 1 persona al momento dell'assegnazione era preceduto da 100 nuclei familiari composti da 1 persona, ciò che rileva è la somma degli alloggi per la stessa tipologia di nucleo familiare che risultano essere stati assegnati fino alla data del presente provvedimento. Per cui ove fossero stati assegnati meno di 100 alloggi la posizione non sarebbe

mai sanabile, mentre potrebbe essere formalizzato provvedimento di convalida nel caso opposto;

c) Che dunque occorrerà verificare per l'ipotesi di cui al punto b), per ogni singola posizione:

- la posizione dell'assegnatario al momento del provvedimento di assegnazione tenendo conto della sua appartenenza allo specifico sottogruppo;
- quanti nuclei familiari lo precedevano nella specifica graduatoria relativa al sottogruppo;
- quante assegnazioni relative al sottogruppo sono state formalizzate dal Dipartimento Politiche Abitative dal 01.01.2005 alla data del presente provvedimento.

A seguito di tali operazioni, ove risultasse che il numero delle assegnazioni relative al sottogruppo appartenente alla singola posizione abbia compreso tutte quelle precedenti, potrà essere formalizzato il provvedimento di convalida, in caso contrario dovrà essere formalizzato il provvedimento di annullamento dell'assegnazione con contestuale accesso e sgombero per il recupero del bene. In ogni provvedimento relativo alla singola posizione dovrà essere inserito lo schema sintetico di calcolo della posizione tale da rendere chiaro l'iter procedimentale formalizzato.

Visti:

la L.R. Lazio n. 12 del 06/08/1999;

il Regolamento Regionale n. 2 del 20/09/2000;

il T.U.E.L. sulle autonomie locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

la decisione della Corte di Appello di Roma – Sezione 3 Penale n. 9353/2012;

la decisione della Corte di Cassazione – Sezione Sesta Penale n. 14038/2015;

la graduatoria Bando Generale Anno 2000;

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Delibera n. 8/2013;

la documentazione in atti;

DETERMINA

Di approvare i criteri per la formalizzazione dei singoli provvedimenti amministrativi da adottare quale conseguenza della decisione della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Penale n. 14038/2015 - relativa all'assegnazione di alloggi di ERP e delineati nella parte contraddistinta dalle lettere a) , b) e c) del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è impugnabile dinanzi il Tar del Lazio nei termini e nei modi previsti dall'ordinamento giuridico.

IL DIRETTORE
ALDO BARLETTA

Elenco Allegati

DESCRIZIONE
Nessun allegato presente per la richiesta.